

# Circolare Notiziario n. 2/2022

28 febbraio 2022

ISSN 2465-3543



## IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



## APPROFONDIMENTI

- [Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale](#) Pag. 4
- [Compensazione orizzontale del credito Iva](#) Pag. 5
- [Richiesta del rimborso Iva annuale](#) Pag. 6
- [Compensazione di crediti tributari \(non Iva\) oltre € 5.000,00](#) Pag. 7
- [Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali](#) Pag. 8
- [Decreto Milleproroghe](#) Pag. 9
- [Acquisto "prima casa" senza imposte per giovani under 36 anni](#) Pag. 10



## STRUMENTI OPERATIVI

- [Scadenze fiscali 2022](#) Pag. 11
- [Tipologie di bilancio per le società di capitali](#) Pag. 13
- [Check-list per visto di conformità ai fini Iva](#) Pag. 14
- [Certificazione degli utili corrisposti](#) Pag. 16
- [Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2022](#) Pag. 17



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Versamento tassa annuale libri sociali 2022](#) Pag. 18
- [Scadenze e adempimenti di bilancio](#) Pag. 19
- [Decisioni dei soci a distanza](#) Pag. 20
- [Contabilizzazione dell'autoliquidazione Inail](#) Pag. 21
- [Tenuta digitale dei libri d'impresa con servizio delle Camere di Commercio](#) Pag. 22



## NON SOLO IMPRESA

- [Attività di compliance per mancata dichiarazione attività estere](#) Pag. 23
- [Esenzioni Imu per un immobile dei coniugi](#) Pag. 24



## AGEVOLAZIONI

- [Bonus attività del commercio colpite da pandemia](#) Pag. 25
- [Nuove agevolazioni per settori in difficoltà](#) Pag. 26
- [Nuove agevolazioni per il settore del turismo](#) Pag. 27
- [Erogazione "Nuova Sabatini" in più quote](#) Pag. 28
- [Tax credit manifesti pubblicitari](#) Pag. 29
- [Istanza per credito d'imposta mobilità sostenibile](#) Pag. 30



## SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di marzo 2022](#) Pag. 31

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

### EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33  
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN  
Partita Iva: 01392340202  
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202  
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: [www.ratio.it](http://www.ratio.it)

E-MAIL: [servizioclienti@gruppcastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppcastelli.com)

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

### COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

### CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,  
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,  
Stefano Zanon

### COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,  
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,  
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,  
M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

### PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

### SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51  
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppcastelli.com](mailto:privacy@gruppcastelli.com). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



## IN EVIDENZA

**Notizie in sintesi****ADEGUAMENTO  
DEL PREZZARIO  
PER ASSEVERAZIONI**

- Il 14.02.2022 è stato firmato il decreto che fissa i nuovi massimali unitari in tema di asseverazioni di congruità dei prezzi, relativi ai lavori di efficientamento energetico degli edifici.
- Si tratta di un elenco di 40 voci (tra le quali: il cappotto termico, le caldaie, gli infissi, le schermature solari, ma anche impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica) che saranno applicabili sia al superbonus 110% sia, in caso di cessione del credito e sconto in fattura, ai bonus "minori" (come l'ecobonus e il bonus ristrutturazioni al 50%).
- Si segnala che è venuta meno l'ipotesi di onnicomprensività dei massimali che avrebbe potuto causare il depotenziamento del superbonus. In sostanza, sono stati esclusi dai massimali: l'Iva, gli oneri professionali e i costi di posa in opera, che non rientrano nei tetti.

**TARDIVA  
INTERCONNESSIONE  
BENI 4.0**

- L'Agenzia delle Entrate ha ribadito in più occasioni che, per fruire del bonus per acquisto di beni strumentali 4.0, l'effettuazione dell'investimento e interconnessione possono avvenire in differenti periodi d'imposta, senza che ciò pregiudichi l'agevolazione spettante e fermo restando che la stessa decorre a far data dall'avvenuta interconnessione, la quale deve peraltro essere documentalmente provata o attestata.
- Tuttavia, nella risposta n. 71/2022 l'Agenzia afferma che l'interconnessione in epoca successiva rispetto all'investimento non può arrivare a comprendere un periodo temporale indefinito, in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che il contribuente è tenuto a documentare e dimostrare, prescindendo perciò da comportamenti discrezionali o strumentali del contribuente.

**INVIO  
SEMESTRALE  
DELLE SPESE  
SANITARIE**

- È stato pubblicato il D.M. Economia 2.02.2022, che recepisce la proroga all'8.02.2022 dell'invio dei dati delle spese sanitarie relative al 2021 e ridisegna il calendario di quelle relative al 2022.
- Infatti, anche per tale annualità l'invio sarà semestrale; il primo invio dovrà essere effettuato entro il 30.09.2022, il secondo rimane fissato al 31.03.2023.
- L'obbligo dell'invio con cadenza mensile è quindi prorogato al 2023.

**CHECK-LIST  
ASSIREVI  
PER I BILANCI**

- L'Associazione Assirevi ha reso disponibili le nuove check-list relative ai bilanci d'esercizio e consolidati 2021, alle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti in base ai principi contabili IAS e IFRS e in base alle indicazioni Consob.

**CESSIONI GRATUITE  
E TRASMISSIONE  
TELEMATICA  
DEI CORRISPETTIVI**

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per rilevare le cessioni gratuite di beni soggette a Iva, i venditori al dettaglio non possono utilizzare l'annotazione nel registro degli omaggi, poiché è necessario rilasciare al destinatario il documento commerciale oppure la fattura.
- Per le cessioni gratuite non soggette all'imposta, invece, è necessario riportare nel documento commerciale la natura N2.

**ESONERO ISA  
PER PANDEMIA**

- L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito Internet, il provvedimento 31.01.2022 che approva i 175 modelli Isa in vigore per il periodo d'imposta 2021, nonché le modalità tecniche di acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli Isa.
- Una delle principali novità è rappresentata dal fatto che, ad oggi, vi è una sola casistica di esclusione dagli Isa derivante dalla pandemia Covid-19: coloro che hanno subito un calo dei ricavi almeno pari al 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019. Tuttavia, per questi soggetti permane l'obbligo di presentare ugualmente il modello Isa, anche se ai soli fini statistici.
- Altra novità riguarda i dati contabili da indicare nel modello in tema di contributi e indennità, di qualsiasi natura, che non concorrono alla formazione del reddito, erogati a seguito dell'emergenza Covid-19: non devono essere indicati in nessun rigo dei quadri F o H.

**RIVALUTAZIONE  
E CESSIONE  
DI RAMO  
D'AZIENDA**

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che se l'operazione di conferimento di ramo d'azienda interessa beni che hanno goduto della rivalutazione, questa potrà essere fruita dalla conferitaria; il saldo attivo, però, resterà in capo alla conferente.
- Tuttavia, se non si tratta di ramo, ma di singoli beni scollegati, il cedente incorrerà nella decadenza dell'originaria rivalutazione.
- Resta comunque inteso che se la conferitaria procede alla cessione a titolo oneroso dei beni rivalutati acquisiti, alla loro assegnazione ai soci o, in ogni caso, a destinare tali beni a finalità estranee all'esercizio di impresa in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori non potranno essere utilizzati ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza.

**Notizie in sintesi (segue)****AMMISSIBILITÀ  
DELL'APPELLO  
NEL PROCESSO  
TRIBUTARIO**

- La Cassazione ha chiarito che per l'ammissibilità dell'appello nel processo tributario è sufficiente che il ricorrente riproponga le argomentazioni già sostenute nel giudizio di primo grado, insistendo per la legittimità della propria tesi. Quello che conta è la volontà di contestare la decisione di primo grado. Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesti dalla norma di legge, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni per cui è stato proposto l'appello, ma è sufficiente un'esposizione sommaria della domanda rivolta al giudice.

**VALIDITÀ  
DICHIARAZIONE  
TARDIVA  
IN ASSENZA  
DI PAGAMENTO**

- L'Agenzia delle Entrate ha confermato la validità della dichiarazione tardiva anche senza il versamento delle eventuali imposte in essa liquidate. L'obbligo in capo al contribuente del versamento delle imposte è del tutto slegato dagli effetti, ossia la regolarizzazione dell'invio del modello, generati da una dichiarazione tardiva e anche, per correlazione, da quelle integrative.

**SUPER GREEN PASS  
NEI LUOGHI  
DI LAVORO**

- È entrata in vigore il 15.02.2022 la norma introdotta dal D.L. 1/2022 che prevede la certificazione verde rafforzata, da ottenere tramite il vaccino anti-Covid o la guarigione dall'infezione, per accedere ai luoghi di lavoro dal 15.02 al 15.06.2022 per chi ha almeno 50 anni o li compie entro il 15.06. Il green pass base, ottenuto tramite i tamponi, resta valido solo per i lavoratori under 50.

**QUADRO  
IN BIANCO  
IN DICHIARAZIONE  
DEI REDDITI**

- Secondo la Cassazione, l'eventuale quadro in bianco della dichiarazione dei redditi non può comportare il reato di omessa dichiarazione. Al contrario, potrebbe essere considerata una dichiarazione infedele nel caso l'errore sugli importi dichiarati sia volontario.

**ATTESTATO  
DI CONGRUITÀ  
DELLA  
MANODOPERA  
IN EDILIZIA  
E BONUS FISCALI**

- La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, nell'aggiornamento delle Faq pubblicate sul proprio sito Internet sul nuovo sistema di rilascio del «worker pass» (attestato di congruità), ha evidenziato che la mancata congruità determina, in via indiretta, il mancato riconoscimento dei bonus fiscali, in tema di detrazioni. Ciò in quanto l'art. 5, c. 6 D.L. 143/2021 prevede testualmente che «In mancanza di regolarizzazione, l'esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del Durc online».

**NUOVI MODELLI  
INTRASTAT  
DAL 25.02.2022**

- L'Agenzia delle Dogane ha reso pubblici (18.02.2022) i nuovi programmi per la compilazione, il controllo formale e l'invio telematico degli elenchi riepilogativi degli scambi intraUe di beni e servizi. Il pacchetto software Intra@Web, che fornisce una serie di servizi per la gestione dei modelli oltre la semplice compilazione - tra cui il controllo formale degli elenchi su file prodotti anche con altri software - è destinato sia agli operatori economici che decidono di presentare direttamente gli Intrastat sia i soggetti delegati che li presentano per conto di terzi.

**SEQUESTRO DEL  
CONTO CORRENTE  
LIMITATO**

- Secondo la Cassazione, nel caso di sequestro penale del conto corrente, all'imprenditore o al professionista deve essere garantita una disponibilità minima per salvaguardare le esigenze di vita del soggetto e della relativa famiglia. Tuttavia, la misura di tale limite deve formare oggetto di specifica allegazione da parte della difesa dell'interessato ed è soggetta a una valutazione da operare di volta in volta sulla base della complessiva situazione patrimoniale e reddituale della persona.

**TRANSFER PRICING**

- La Cassazione ha affermato che ricade sul Fisco l'onere di accertare l'incongruità dei prezzi di trasferimento di merce, proveniente dall'estero e compravenduta tra società collegate, rispetto a quelli di mercato.

**CONSENSO  
NECESSARIO  
PER I COOKIE**

- Assonime, con la circolare n. 5/2022, ha analizzato la disciplina dell'utilizzo dei cookie in seguito al provvedimento del Garante della Privacy n. 231/2021, operativo dal 10.01.2022.
- In particolare, è stato ricordato che il Garante ha censurato la prassi di ricorrere all'interesse legittimo come base giuridica per l'utilizzo dei cookie.
- Di conseguenza, in assenza di un consenso tracciabile, non si possono depositare cookie sui dispositivi delle persone.



## APPROFONDIMENTO

**Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale**

L'art. 1, c. 72 L. 234/2021 ha reso definitivo l'aumento a **€ 2 milioni** del limite di compensazione orizzontale (art. 34, c. 1, 1° periodo della L. 23.12.2000, n. 388) previsto per il solo 2021 dal D.L. 73/2021. **Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 ovvero di richiesta di rimborso in modalità semplificata.**

L'incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l'istituto della compensazione nel modello F24.

<p><b>TIPOLOGIA DI COMPENSAZIONI</b></p>	<p><b>Compensazione verticale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a <b>debiti e crediti riguardanti la medesima imposta</b> e con precisi limiti temporali: si tratta della cd. compensazione verticale (detta anche "interna"), disciplinata dall'<b>art. 11 Tuir</b> per le imposte dirette e dall'<b>art. 30 D.P.R. 633/1972</b> per l'Iva.</li> <li>Con la compensazione verticale <b>si riporta un credito a un periodo successivo</b>, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo.</li> </ul>
<p><b>COMPENSAZIONE ORIZZONTALE AI FINI IMPOSTE DIRETTE E IVA</b></p>	<p><b>Compensazione orizzontale</b></p>	<p>I contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione "orizzontale" nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino ad ammontare annuo non superiore <b>€ 2 milioni</b> (limite previsto dall'art. 34, c. 1 L. 23.12.2000, n. 388).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il limite da € 700.000 è stato <b>innalzato a € 1 milione per il 2020 dal D.L. 34/2020, a € 2 milioni per il solo 2021 dal D.L. 73/2021; dal 2022 il limite di € 2 milioni è stato reso definitivo (a regime)</b> dalla L. 234/2021.</li> <li>Il <b>limite di € 2 milioni "assorbe"</b>, quindi, il limite di € 1 milione previsto per i contratti di <b>subappalto</b>.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>L'aumento del limite incide sull'ammontare della soglia massima annua di compensazione. Il plafond vale per anno di presentazione del modello F24 e non per anno di formazione del credito e opera cumulativamente per tutti i crediti d'imposta.</li> <li>I crediti non utilizzati nel periodo sono rigenerati in dichiarazione.</li> </ul> <p><b>È necessario rispettare i vincoli, nonché le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell'istituto della compensazione.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si deve presentare preventivamente, quindi, la dichiarazione in caso di crediti relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap, <b>di ammontare annuo superiore a € 5.000</b>, essendo necessaria la <b>preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti</b> e l'apposizione del <b>visto di conformità</b> ovvero la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.</li> </ul> <p>Sia il visto di conformità sia l'attestazione sono una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili. La differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia: il visto di conformità è rilasciato da un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile, ecc.), mentre l'attestazione è rilasciata soltanto dai soggetti a cui è demandato il controllo contabile (ad esempio, revisori).</p> <p>Sotto il profilo procedurale, <b>per le partite Iva è necessario pagare il modello F24 che espone la compensazione</b> mediante le procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, senza possibilità di utilizzare i normali canali bancari (art. 3, c. 2 D.L. 124/2019).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La compensazione orizzontale può essere effettuata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dal 1° giorno del periodo successivo</b> a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, <b>per importi inferiori o uguali a € 5.000; ovvero</b></li> <li>- <b>dal 10° giorno successivo</b> a quello di <b>presentazione della dichiarazione</b> da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità ovvero sottoscrizione, <b>per importi superiori a € 5.000.</b></li> </ul> </li> </ul>



## Compensazione orizzontale del credito Iva

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva**, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore a € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l'esonerazione dall'applicazione del visto di conformità [art. 9-bis, c. 11, lett. b) D.L. 50/2017].

Si ricorda che il Decreto Rilancio aveva innalzato il limite massimo utilizzabile in compensazione "orizzontale" nel modello F24 portandolo da € 700.000 a un milione di euro per il 2020. Successivamente, per il solo 2021, il Decreto Sostegni bis aveva ulteriormente incrementato l'ammontare del credito compensabile fino alla soglia di 2 milioni di euro; ora confermato a regime dalla legge di Bilancio 2022.

### COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

- Annuale
- Infrannuale

Importi annui fino a € 5.000,00

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal **1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce** e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva<sup>2</sup>.

#### Esempi

- Il **credito Iva 2021** può essere compensato **dal 1.01.2022**.
- Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2022 può essere compensato dal 2.05.2022 (in quanto il 30.04 cade di sabato) (termine di presentazione del mod. Iva TR).

Importi annui superiori a € 5.000,00<sup>1</sup>

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere **effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

#### Esempi

Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2022 è compensabile dal 12.05.2022 (con presentazione del mod. Iva TR il 2.05.2022).

#### Modalità

È richiesta l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alla **dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale)** da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva.

#### Note

- Per le **società non operative**, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d'imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, l'art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il **divieto di compensare il credito** che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo.
  - L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 2.000.000.
- (1) Elevato a € 50.000 per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009], durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
- (2) Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione **dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge**.



## **Richiesta del rimborso Iva annuale**

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. **È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia.** Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le **compensazioni**, e quella di € 30.000, prevista per i **rimborsi**. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il **limite di € 2.000.000 (a seguito della legge di Bilancio 2022)**.

### SOGGETTI INTERESSATI

Contribuenti Iva che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.

#### Società non operative

- L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva non è ammessa al rimborso per le società non operative (art. 3, c. 45 L. 662/1996), né può costituire oggetto di compensazione (art. 17 D. Lgs. 241/1997) o di cessione ai sensi dell'art. 5, c. 4-ter D.L. 70/1988 (art. 35, c. 15 D.L. 223/2006). Il credito può essere solo riportato nell'anno successivo e utilizzato nelle liquidazioni Iva periodiche.
- Se la società non operativa per **3 esercizi consecutivi** effettua operazioni Iva inferiori all'ammontare dei ricavi presunti, il credito non potrà più essere "riportato in avanti" a scomputo dell'Iva a debito relativa ai periodi successivi.
- **La disciplina si applica anche alle società in perdita sistematica:** i limiti di utilizzo del credito Iva si riferiscono all'eccedenza relativa al periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni sulle società di comodo.

### MODALITÀ DI RICHIESTA

#### Quadro VX

- Consente la richiesta di rimborso del credito Iva mediante la presentazione della dichiarazione annuale.
- La presentazione della dichiarazione annuale completa del rigo VX4 si configura, quindi, quale adempimento necessario al fine di consentire l'erogazione del rimborso.

#### Termini

La dichiarazione Iva 2022 deve essere presentata nel periodo compreso tra il **1.02.2022 e 2.05.2022 (il 30.04 cade di sabato)**.

### IPOTESI DI RIMBORSO

Cessazione di attività.

Minore eccedenza detraibile del triennio.

Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate.

Operazioni non imponibili superiori al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.

Operazioni non soggette all'imposta.

Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente.

Se l'**eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28**, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore.

**Importi anche inferiori a € 2.582,28**

**Importo minimo € 2.582,28**

Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell'Iva a credito.



### ESEMPLI DI COMPILAZIONE



## Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000,00

L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis Codice Civile), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo. La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. Si ricorda che il Decreto Rilancio aveva innalzato il limite massimo utilizzabile in compensazione "orizzontale" nel modello F24 portandolo da € 700.000 a un milione per il 2020. Successivamente, per il solo 2021, il Decreto Sostegni bis aveva ulteriormente incrementato l'ammontare del credito compensabile fino alla soglia dei € 2 milioni, confermato a regime.

### COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

#### Oggetto<sup>1</sup>

- Crediti relativi a:
  - imposte sui redditi;
  - addizionali alle imposte sui redditi;
  - ritenute alla fonte;
  - imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  - Irap.

Per importi superiori a € 5.000 annui



Utilizzo in compensazione orizzontale.

#### Obbligo

Richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

*In alternativa*

Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il **controllo contabile**, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Relativamente alle **società di capitali** per le quali è esercitato il **controllo contabile** di cui all'art. 2409-bis C.C.

### LIMITE ALLE COMPENSAZIONI

#### Orizzontale

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € **2.000.000**.

#### Verticale

La compensazione tra tributi della medesima specie **non soggiace a limiti di importo** né al visto di conformità.

### PRESENTAZIONE PREVENTIVA DELLA DICHIARAZIONE

La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge.

Non sono inclusi i crediti relativi alle ritenute alla fonte; pertanto, i crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta restano esclusi dall'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.

**Tutti i soggetti** che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta sono tenuti a **utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**.

#### Nota<sup>1</sup>

Sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa.



## **Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali**

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il **divieto** di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in **compensazione nel modello F24** in presenza di **imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00**, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni **orizzontali**.

Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il **codice tributo RUOL**, da utilizzare nel modello **F24 Accise**, indicando la Provincia dell'ambito di competenza dell'Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.

Si ricorda che l'art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell'utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio.

<b>LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI</b>	<b>Diritti iscritti a ruolo</b>	Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo <b>superiore a € 1.500,00</b> .	Per le quali sia <b>scaduto il termine di pagamento</b> .
	<b>Vincolo</b>	Il contribuente deve pagare, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.	Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.
	<b>Crediti erariali interessati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il divieto di compensazione opera in merito a:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>imposte dirette (Irpef, Ires);</b></li> <li>- <b>Irap;</b></li> <li>- <b>addizionali alle imposte dirette;</b></li> <li>- <b>Iva;</b></li> <li>- <b>altre imposte indirette</b> (es.: imposta di registro).</li> </ul> </li> </ul>	
	<b>Compensazione orizzontale</b>	Il <b>divieto</b> riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	
<b>IMPORTO LIMITE DI € 1.500,00</b>	<b>Limite di € 1.500,00</b>	Il limite è costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori.	In essere al momento del versamento.
	<b>Più cartelle</b>	Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento.	
	<b>Pagamento parziale</b>	In caso di pagamento parziale avvenuto <b>in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione</b> , occorrerà fare riferimento all'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.	
	<b>Sanzione per inosservanza del divieto</b>	In presenza di <b>debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00</b> , al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la <b>sanzione del 50%</b> dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.	<b>Fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.</b>



**ESEMPIO**



## Decreto Milleproroghe

Si segnalano le principali misure contenute nel decreto Milleproroghe, convertito in legge, con riguardo alle norme in materia fiscale e finanziaria.

<b>PIANI DI DILAZIONE CARICHI</b>	Sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8.03.2020 o del 21.02.2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. Zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19), sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1.01.2022 e fino al 30.04.2022.
<b>ASSEMBLEE ON LINE</b>	È estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a. e delle s.r.l. alle assemblee che si svolgeranno entro il 31.07.2022.
<b>ANTIRICICLAGGIO</b>	È modificata la disciplina antiriciclaggio, con l'identificazione di una nuova fattispecie al ricorrere della quale l'obbligo di adeguata verifica si considera assolto e con il rafforzamento della tutela del segnalante di operazioni sospette.
<b>DURATA FONDI IMMOBILIARI</b>	È spostato al 31.12.2022 il termine entro il quale i gestori di fondi immobiliari quotati possono prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo, contestualmente estendendo tale durata al 31.12.2023, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.
<b>STERILIZZAZIONE PERDITE</b>	È ampliata alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2021 la disciplina di "sterilizzazione" prevista in origine dal D.L. 23/2020.
<b>LOCAZIONI A P.A.</b>	Sono prorogate all'anno 2022 le norme che escludono i canoni delle locazioni passive stipulate da pubbliche amministrazioni dall'adeguamento alle variazioni degli indici ISTAT.
<b>SANZIONI CERTIFICAZIONI UNICHE</b>	È esclusa l'applicazione di sanzioni, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, a specifiche condizioni.
<b>AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"</b>	È prorogata al 31.03.2022 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della "prima casa".
<b>FORMAZIONE REVISORI</b>	È fissando il termine a decorrere dal quale può essere accertato il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali.
<b>SOSPENSIONE AMMORTAMENTO</b>	È estesa a tutti i soggetti la possibilità di beneficiare della facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni per il 2021.
<b>PROROGA VERSAMENTI</b>	Sono prorogati i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all'Iva, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati.
<b>SOGLIA DEL CONTANTE</b>	È stabilito che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi torna ad essere pari a € 2.000,00 fino al 31.12.2022, per ridursi a € 1.000,00 a decorrere dal 1.01.2023.
<b>DETRAZIONE IVA NELLE PROCEDURE</b>	È precisata la decorrenza delle norme del decreto Sostegni-bis che, per le procedure concorsuali, hanno ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione Iva da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa.
<b>CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI</b>	Sono estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di Bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30.12.2022 a specifiche condizioni.
<b>VISTO E ATTESTAZIONE</b>	Sono escluse le spese sostenute dal 12.11.2021 fino al 31.12.2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a € 10.000,00, dall'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese.
<b>BONUS CUOCHI</b>	È prorogando il termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista a favore dei cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
<b>VERSAMENTO IRAP SOSPESA</b>	È posticipato al 30.06.2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa ai sensi dell'art. 24 D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
<b>BONUS IMPIANTI A BIOGAS</b>	Sono prorogati, dal 2021 al 2022, gli incentivi - previsti dalla L. 145/2018 - per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti.



## Acquisto "prima casa" senza imposte per giovani under 36 anni

L'art. 64 D.L. 73/2021 ha introdotto agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" da parte dei soggetti con età non superiore a 36 anni e con bassi redditi, **con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022**. La L. 234/2021 ha prorogato le agevolazioni agli atti stipulati fino al **31.12.2022**.

### ACQUISTO "PRIMA CASA" SOGGETTA A IMPOSTA DI REGISTRO<sup>1-2</sup>

- Per determinati soggetti, l'acquisto della "prima casa" è **esente** da imposta di registro, nonché dalle imposte ipocatastali con **riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 31.12.2022**.
- L'esenzione dall'imposta opera anche per l'imposta di bollo, seppur non espressamente richiamata dall'art. 64, c. 6 D.L. 73/2021, in quanto il trattamento applicabile non può essere peggiorativo rispetto a quello previsto per l'agevolazione "prima casa" ordinaria.
- Tali esenzioni sono applicabili con riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della prima casa qualora l'acquisto sia effettuato:
  - **da soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato** (conseguentemente, l'agevolazione, per l'anno 2022 è applicabile ai soggetti che effettuano l'acquisto della "prima casa" e che sono nati nel 1987 ovvero successivamente);
  - **purchè tali soggetti abbiano un ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente) **non superiore a € 40.000 annui** (riferito ai redditi 2021 per atti del 2022).
- Affinché sia applicabile l'agevolazione rimangono ferme le disposizioni contenute nella nota II-bis all'art. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 concernente le caratteristiche della "prima casa".
- L'agevolazione non può essere applicabile con riferimento agli immobili abitativi c.d. di lusso (identificati dalle categorie catastali A1, A8 e A9).
- L'esenzione, fermo restando i presupposti richiamati precedentemente, è **applicabile anche per gli atti traslativi o costitutivi**:
  - della nuda proprietà;
  - dell'usufrutto;
  - dell'uso;
  - dell'abitazione,
  - aventi come oggetto la "prima casa".

### ACQUISTO "PRIMA CASA" SOGGETTA A IVA<sup>1-2</sup>

- Qualora l'acquisto della "prima casa" sia soggetta a Iva, è attribuito agli acquirenti "che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato" (e con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso **tra il 26.05.2021 e il 31.12.2022**), un **credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta** in relazione all'acquisto.
- Ne consegue che l'acquirente della "prima casa" potrà recuperare l'Iva che è pagata al fornitore soggetto passivo.
- Il credito d'imposta potrà essere:
  - portato in **diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni** dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  - **utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi** delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
 

Nel modello Redditi PF 2022 è previsto il **rigo CR13** in cui indicare il credito d'imposta.
  - **utilizzato in compensazione** (codice tributo "6928").
- Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

### IMPOSTA SUI FINANZIAMENTI

I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti prescritti **sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative**, prevista, in mancanza di tale agevolazione, in ragione dello 0,25% (art. 18 D.P.R. 601/1973).

#### Note

1. L'agevolazione "prima casa" per gli under 36 è fruibile anche per gli acquisti effettuati in sede di **asta giudiziaria** (Interp. Ag. Entrate 4.10.2021, n. 653).
2. Non è possibile applicare l'esenzione già in sede di stipula del **contratto preliminare** di acquisto. Fermo restando l'assoggettamento all'imposta fissa di registro del contratto preliminare, è possibile, in presenza delle condizioni di legge, **recuperare l'imposta proporzionale versata** relativamente ad acconti e caparra. Successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione può essere presentata **istanza di rimborso** per il recupero dell'imposta proporzionale versata per acconti e caparra in misura superiore all'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo (Interp. Ag. Entrate 1.10.2021, n. 650).



## STRUMENTI OPERATIVI

Scadenze fiscali 2022

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
<b>Versamento mensile IVA, ritenute, contributi</b>	Gennaio 2022	16.02.2022		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Febbraio 2022	16.03.2022		<input type="checkbox"/>	
	Marzo 2022	19.04.2022		<input type="checkbox"/>	
	Aprile 2022	16.05.2022		<input type="checkbox"/>	
	Maggio 2022	16.06.2022		<input type="checkbox"/>	
	Giugno 2022	18.07.2022		<input type="checkbox"/>	
	Luglio 2022	22.08.2022		<input type="checkbox"/>	
	Agosto 2022	16.09.2022		<input type="checkbox"/>	
	Settembre 2022	17.10.2022		<input type="checkbox"/>	
	Ottobre 2022	16.11.2022		<input type="checkbox"/>	
	Novembre 2022	16.12.2022		<input type="checkbox"/>	
	Dicembre 2022	16.01.2023		<input type="checkbox"/>	
<b>Versamento trimestrale IVA, contributi fissi Inps artigiani e commercianti</b>	1° trimestre 2022	16.05.2022		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2022	22.08.2022		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2022	16.11.2022		<input type="checkbox"/>	
	4° trimestre 2022			<input type="checkbox"/>	
	Iva solo soggetti trimestrali speciali	16.02.2023		<input type="checkbox"/>	
<b>Richiesta di rimborso-compensazione IVA infrannuale – Mod. TR</b>	1° trimestre 2022	2.02.2022		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2022	22.08.2022		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2022	31.10.2022		<input type="checkbox"/>	
<b>Elenchi Intrastat</b>	Gennaio 2022	25.02.2022		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Febbraio 2022	25.03.2022		<input type="checkbox"/>	
	Marzo 2022	1° trimestre 2022	26.04.2022		<input type="checkbox"/>
	Aprile 2022		25.05.2022		<input type="checkbox"/>
	Maggio 2022		27.06.2022		<input type="checkbox"/>
	Giugno 2022	2° trimestre 2022	25.07.2022		<input type="checkbox"/>
	Luglio 2022		25.08.2022		<input type="checkbox"/>
	Agosto 2022		26.09.2022		<input type="checkbox"/>
	Settembre 2022	3° trimestre 2022	25.10.2022		<input type="checkbox"/>
	Ottobre 2022		25.11.2022		<input type="checkbox"/>
	Novembre 2022		27.12.2022		<input type="checkbox"/>
	Dicembre 2022	4° trimestre 2022	25.01.2023		<input type="checkbox"/>
<b>Esterometro e comunicazione liquidazioni Iva</b>	Esterometro 2022	Gennaio 2022	2.05.2022	<input type="checkbox"/>	
		Febbraio 2022		<input type="checkbox"/>	
		Marzo 2022		<input type="checkbox"/>	
		Aprile 2022		<input type="checkbox"/>	
		Maggio 2022		22.08.2022	<input type="checkbox"/>
	Giugno 2022	<input type="checkbox"/>			
	Comunicazione liquidazioni Iva 2022	1° trimestre 2022	31.05.2022		<input type="checkbox"/>
		2° trimestre 2022	16.09.2022		<input type="checkbox"/>
		3° trimestre 2022	30.11.2022		<input type="checkbox"/>
		4° trimestre 2022	28.02.2023		<input type="checkbox"/>
	OSS	4° trimestre 2021	31.02.2022		<input type="checkbox"/>
		1° trimestre 2022	30.04.2022		<input type="checkbox"/>
		2° trimestre 2022	1.08.2022		<input type="checkbox"/>
	IOSS	3° trimestre 2022	31.10.2022		<input type="checkbox"/>
		Dicembre 2021	31.01.2022		<input type="checkbox"/>
		Gennaio 2022	28.02.2022		<input type="checkbox"/>
		Febbraio 2022	31.03.2022		<input type="checkbox"/>
		Marzo 2022	30.04.2022		<input type="checkbox"/>
		Aprile 2022	31.05.2022		<input type="checkbox"/>
		Maggio 2022	30.06.2022		<input type="checkbox"/>
Giugno 2022		1.08.2022		<input type="checkbox"/>	
Luglio 2022		31.08.2022		<input type="checkbox"/>	
Agosto 2022		30.09.2022		<input type="checkbox"/>	
Settembre 2022		31.10.2022		<input type="checkbox"/>	
Ottobre 2022		30.11.2022		<input type="checkbox"/>	
Novembre 2022	31.12.2022		<input type="checkbox"/>		

**Scadenze fiscali 2022 (segue)**

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
<b>Comunicazioni spese sistema tessera sanitaria</b>	Farmacie/parafarmacie/ strutture sanitarie pubbliche-private/medici/odontoiatri/psicologi/ostetriche/infermieri/optici/tecnici di radiologia medica, per l'anno 2021	8.02.2022		<input type="checkbox"/>	
	Spese veterinarie	16.03.2021		<input type="checkbox"/>	
	Spese 1° semestre 2022	30.09.2022		<input type="checkbox"/>	
	Spese 2° semestre 2022	31.03.2023		<input type="checkbox"/>	
<b>Presentazione dichiarazioni annuali</b>	Invio telematico CU/2022	16.03.2022		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Invio telematico Mod. Iva/2022	2.05.2022		<input type="checkbox"/>	
	Invio telematico Mod. 730/2022	30.09.2022		<input type="checkbox"/>	
	Invio telematico Mod. 770/2022	31.10.2022		<input type="checkbox"/>	
	Invio telematico Mod. Redditi e Irap	30.11.2022		<input type="checkbox"/>	
<b>Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva</b>	Saldo annuale Iva 2021	16.03.2022	È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.	<input type="checkbox"/>	
	• Saldo 2021 e 1° acconto 2022 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive • Diritto C.C.I.A.A.	30.06.2022 - oppure - 22.08.2022 + magg. 0,40%		<input type="checkbox"/>	
	2° acconto 2022 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva	30.11.2022		<input type="checkbox"/>	
	Versamento acconto Iva 2022	27.12.2022		<input type="checkbox"/>	
<b>Imposta sostitutiva rivalutazione TFR</b>	Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2021)	16.02.2022		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Versamento acconto imposta sostitutiva 2022 rivalutazione TFR	16.12.2022		<input type="checkbox"/>	
<b>Altri adempimenti</b>	Bonus pubblicità - Dichiaraz. sostit. investimenti 2021	10.02.2022		<input type="checkbox"/>	
	Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)	28.02.2022		<input type="checkbox"/>	
	Versamento tassa annuale libri sociali	16.03.2022		<input type="checkbox"/>	
	Bonus pubblicità 2022 - prenotazione spese	31.03.2022		<input type="checkbox"/>	
	Opzione cessione credito/sconto in fattura spese 2021	7.04.2022		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 2 <sup>a</sup> /3 <sup>a</sup> rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2021 e al 1.01.2020	30.06.2022		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 2 <sup>a</sup> rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.07.2020	15.11.2022		<input type="checkbox"/>	
<b>Imposta di bollo su documenti informatici</b>	Versamento imposta di bollo scritte contabili elettroniche	2.05.2022		<input type="checkbox"/>	
	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche	1° trimestre 2022	31.05.2022		<input type="checkbox"/>
		Se imposta 1° trimestre è inferiore € 250	30.09.2022		<input type="checkbox"/>
		2° trimestre 2022	30.09.2022		<input type="checkbox"/>
		Se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 250	30.11.2022		<input type="checkbox"/>
		3° trimestre 2022	30.11.2022		<input type="checkbox"/>
4° trimestre 2022	28.02.2023		<input type="checkbox"/>		
<b>IMU</b>	Versamento acconto 2022	16.06.2022		<input type="checkbox"/>	
	Dichiarazione variazioni 2021	30.06.2022		<input type="checkbox"/>	
	Versamento saldo 2022	16.12.2022		<input type="checkbox"/>	
<b>Versamento IVS</b>	4° trimestre 2021 (fissi)	16.02.2022		<input type="checkbox"/>	
	1° trimestre 2022 (fissi)	16.05.2022		<input type="checkbox"/>	
	1° acconto 2022 (eccedenti minimale)	30.06.2022		<input type="checkbox"/>	
	1° acconto 2022 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale)	22.08.2022		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2022 (fissi)	22.08.2022		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2022 (fissi)	16.11.2022		<input type="checkbox"/>	
	2° acconto 2022 (eccedenti minimale)	30.11.2022		<input type="checkbox"/>	
<b>Versamento contributi Enasarco (case mandanti)</b>	Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2021	21.02.2022		<input type="checkbox"/>	
	Versamento FIRR maturato 2021	31.03.2022		<input type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2022	20.05.2022		<input type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2022	22.08.2022		<input type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2022	21.11.2022		<input type="checkbox"/>	

[CHECK LIST SCADENZE FISCALI 2022 \(COMPILABILE\)](#)



## Tipologie di bilancio per le società di capitali

Si presenta uno schema sintetico inerente gli adempimenti obbligatori relativi alle tipologie di bilancio presenti per le società di capitali.

<b>Denominazione sociale</b>	Beta S.r.l.	
<b>Dati di bilancio</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Volume ricavi	8.900.000,00	7.900.000,00
Totale attivo	4.200.000,00	4.000.000,00
Dipendenti	20	19

Adempimenti	<input type="checkbox"/> Bilancio per micro impresa <sup>1</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> Bilancio abbreviato <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Bilancio ordinario <sup>3</sup>
Possibilità di capitalizzare spese di ricerca e costi di pubblicità.	No	No	No
Presenza area straordinaria conto economico.	No	No	No
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma.	Sì	Sì	Sì
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al fair value.	No	Sì	Sì
Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato.	No	No	Sì
Presenza conti d'ordine.	No	No	No

Note			Requisiti dimensionali*	Documenti che compongono il bilancio
	1.	Bilancio per micro impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume ricavi ≤ 350.000</li> <li>Totale attivo ≤ 175.000</li> <li>Dipendenti ≤ 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stato patrimoniale (con integrazioni)**</li> <li>Conto economico</li> </ul>
	2.	Bilancio abbreviato (piccole Imprese)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume ricavi ≤ 8.800.000</li> <li>Totale attivo ≤ 4.400.000</li> <li>Dipendenti ≤ 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stato patrimoniale</li> <li>Conto economico</li> <li>Nota integrativa</li> </ul>
	3.	Bilancio ordinario (grandi imprese)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume ricavi &gt; 8.800.000</li> <li>Totale attivo &gt; 4.400.000</li> <li>Dipendenti &gt; 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stato patrimoniale</li> <li>Conto economico</li> <li>Nota integrativa</li> <li>Relazione sulla gestione</li> <li><b>Rendiconto finanziario</b></li> </ul>
* 2 su 3 di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese.				
** Per l' <b>esonero dalla nota integrativa</b> devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e compensi ad amministratori e sindaci. Per l' <b>esonero dalla relazione sulla gestione</b> è necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante.				



[CHECK LIST TIPOLOGIE BILANCIO PER SOCIETÀ DI CAPITALI \(COMPILABILE\)](#)



## Check-list per visto di conformità ai fini Iva

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a € 5.000 annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.

La richiesta di rimborsi per importi superiori a € 30.000 può richiedere l'apposizione del visto di conformità in alternativa alla prestazione della garanzia in capo ai soggetti non "a rischio". L'apposizione del visto è unica e ha effetto sia per la compensazione sia per il rimborso.

### Esempio

### Visto di conformità per credito Iva

<b>Studio</b>			
Contribuente .....	P. Iva .....	Codice attività .....	
Start-up			<input type="checkbox"/>
<b>Controllo codice attività</b>			<b>Sì</b> <b>No</b>
<b>Documentazione contabile</b>	Il codice attività corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Attività prevalente</b>	Il codice attività corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in base al volume d'affari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Tenuta e conservazione delle scritture contabili</b>			
<b>Tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva</b>	Direttamente dal professionista.		<input type="checkbox"/>
	Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).		<input type="checkbox"/>
	Direttamente dal contribuente (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).		<input type="checkbox"/>
	Da Caf imprese.		<input type="checkbox"/>
	Da società di servizi di associazione di categoria.		<input type="checkbox"/>
	Da soggetto non abilitato ad apporre il Visto di conformità.		<input type="checkbox"/>
<b>Registri regolarmente tenuti</b>			<b>Sì</b> <b>No</b>
<b>Le scritture contabili obbligatorie ai fini Iva sono tenute e conservate regolarmente</b>	Registro fatture emesse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registro corrispettivi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registro acquisti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Corrispondenza con dati indicati in dichiarazione</b>			<b>Sì</b> <b>No</b>
I dati esposti nella dichiarazione corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il credito Iva 2020 riportato nel 2021 coincide con l'ammontare risultante dalla dichiarazione Iva relativa a tale anno, regolarmente presentata in via telematica?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammontare del credito Iva 2020 utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24.	€ .....		
Tale importo corrisponde a quanto indicato nel modello Iva 2022?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Credito Iva 2021 risultante dal modello Iva 2022.	€ .....		
<b>Verifica della formazione del credito Iva</b>			<b>Sì</b> <b>No</b>
Prevalenza di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non imponibili.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non soggette a imposta.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Check-list per visto di conformità ai fini Iva

**Esempio (segue)**

**Visto di conformità per credito Iva**

Verifica della documentazione			Sì	No
<b>Credito Iva dell'anno</b>	Maggiore o uguale al volume d'affari.	<b>Verifica integrale</b> della corrispondenza tra documentazione e scritture contabili (di tutti i documenti dell'anno).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Minore del volume d'affari.	Verifica dei <b>documenti di acquisto con Iva superiore al 10% del totale Iva detratta<sup>1</sup></b> (deve esserne conservata copia, unitamente alla check-list del controllo svolto).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Credito Iva anni precedenti</b>	Ai fini del computo dell'ammontare del credito si deve tenere conto anche dell'eventuale credito proveniente dall'eccedenza formata in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione.			
	Il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata.			
<b>Totale importo Iva</b>	Importo complessivo dell'Iva detratta: € ..... (come risulta dalla dichiarazione Iva).		x 10% = € .....	
<b>Nota<sup>1</sup></b>	Se, per esempio, l'ammontare complessivo Iva detratta è € 100.000, devono essere controllate tutte le fatture con Iva superiore a € 10.000.			

Controlli successivi (consigliati da Cndcec)	Risposte	Importi	Osservazioni
Il soggetto è esportatore abituale?			
Il soggetto è una società non operativa?			
Contabilità Iva manuale o meccanografica?			
I registri risultano regolarmente tenuti in base alla normativa vigente e sono formalmente conformi ad essa?			
Se i registri sono meccanografici la stampa è già stata fatta in versione definitiva?			
Le liquidazioni risultano stampate/trascritte?			
Per le liquidazioni a debito, sono stati verificati i relativi modelli F24 di versamento?			
In presenza di credito Iva anno precedente, sono stati controllati gli eventuali utilizzi in compensazione orizzontale?			
Gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?			
Risultano corretti gli importi dell'Iva a debito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota Iva corrispondente?			
Gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?			
Risultano corretti gli importi dell'Iva a credito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota Iva corrispondente?			
In presenza di regimi o metodi particolari (esempio: pro-rata) di determinazione dell'Iva ammessa in detrazione, risultano formalmente corretti i relativi calcoli?			
Gli importi riportati nelle comunicazioni delle liquidazioni Iva corrispondono alle relative liquidazioni periodiche riportate sui registri?			
Gli importi della sezione prima del quadro VL risultano correttamente riportati, con particolare riferimento al credito risultante dall'anno precedente ancora utilizzabile?			

Controllo finale	Sì	No
Tutti i controlli e le verifiche hanno dato esito positivo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data .....

Firma professionista abilitato .....



[CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ PER CREDITO IVA \(COMPILABILE\)](#)



[VERIFICA FATTURE EMESSE \(COMPILABILE\)](#)



[VERIFICA FATTURE ACQUISTI \(COMPILABILE\)](#)



[VERIFICA LIQUIDAZIONI PERIODICHE \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST INTERNA PER RIMBORSO IVA \(COMPILABILE\)](#)



## Certificazione degli utili corrisposti

In data 11.02.2021 l'Agenzia delle Entrate ha effettuato l'ultimo aggiornamento delle istruzioni al modello da utilizzare per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

La certificazione degli utili corrisposti nel 2020 deve essere rilasciata **entro il 16.03.2022**.

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

**Nello schema di certificazione è recepita l'equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti, dal 1.01.2018, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, che prevede una omogenea tassazione a titolo di imposta.**

Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione sia deliberata nel periodo compreso tra il 1.01.2018 ed il 31.12.2022 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.

**Tavola n. 1** Tassazione dei dividendi erogati da società residente a persona fisica per partecipazione qualificata

Anno di formazione dell'utile	Delibera di distribuzione	Tassazione	Certificazione utili
Fino al 2007	Fino al 2022	Imponibile il 40,00%	Sì
	Dal 2023	Ritenuta 26% sul 100%	No
Dal 2008 al 2016	Fino al 2022	Imponibile il 49,72%	Sì
	Dal 2023	Ritenuta 26% sul 100%	No
Nel 2017	Fino al 2022	Imponibile il 58,14%	Sì
	Dal 2023	Ritenuta 26% sul 100%	No
Dal 2018	Dal 2018	Ritenuta 26% sul 100%	No

**Tavola n. 2** Schema di certificazione relativa a utili corrisposti a persona fisica in relazione a partecipazioni qualificate (con utili formati nel 2017)

**CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO** 2021 €

<b>DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Codice fiscale</td> <td style="width: 30%;">Cognome e Nome o Denominazione</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>00123456789</td> <td>Alfa S.r.l.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comune</td> <td>Prov.</td> <td colspan="2">Cap</td> </tr> <tr> <td>Mantova</td> <td>MN</td> <td colspan="2">46100</td> </tr> <tr> <td>Via e numero civico</td> <td>Codice del soggetto che rilascia la certificazione</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Via Cavour, n. 10</td> <td>A</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">... omissis ...</p>	Codice fiscale	Cognome e Nome o Denominazione			00123456789	Alfa S.r.l.			Comune	Prov.	Cap		Mantova	MN	46100		Via e numero civico	Codice del soggetto che rilascia la certificazione			Via Cavour, n. 10	A										
Codice fiscale	Cognome e Nome o Denominazione																																
00123456789	Alfa S.r.l.																																
Comune	Prov.	Cap																															
Mantova	MN	46100																															
Via e numero civico	Codice del soggetto che rilascia la certificazione																																
Via Cavour, n. 10	A																																
<b>SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCIPTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Codice fiscale</td> <td style="width: 30%;">Cognome ovvero Denominazione</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td><sup>13</sup> RSSMRA44P07C118J</td> <td><sup>14</sup> Rossi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nome (solo per le persone fisiche)</td> <td>Sesso (M o F)</td> <td>Data di nascita</td> <td>Comune (o Stato estero) di nascita</td> </tr> <tr> <td><sup>15</sup> Mario</td> <td><sup>16</sup> M</td> <td><sup>17</sup> 7   09   1944</td> <td><sup>18</sup> Mantova</td> </tr> <tr> <td>Comune del domicilio fiscale</td> <td>Prov.</td> <td colspan="2">Via e numero civico</td> </tr> <tr> <td><sup>20</sup> Mantova</td> <td><sup>21</sup> MN</td> <td colspan="2"><sup>22</sup> Via Verdi, n. 300</td> </tr> <tr> <td>Codice stato estero</td> <td>Codice di identificazione fiscale estero</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><sup>23</sup></td> <td><sup>24</sup></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">... omissis ...</p>	Codice fiscale	Cognome ovvero Denominazione			<sup>13</sup> RSSMRA44P07C118J	<sup>14</sup> Rossi			Nome (solo per le persone fisiche)	Sesso (M o F)	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	<sup>15</sup> Mario	<sup>16</sup> M	<sup>17</sup> 7   09   1944	<sup>18</sup> Mantova	Comune del domicilio fiscale	Prov.	Via e numero civico		<sup>20</sup> Mantova	<sup>21</sup> MN	<sup>22</sup> Via Verdi, n. 300		Codice stato estero	Codice di identificazione fiscale estero			<sup>23</sup>	<sup>24</sup>		
Codice fiscale	Cognome ovvero Denominazione																																
<sup>13</sup> RSSMRA44P07C118J	<sup>14</sup> Rossi																																
Nome (solo per le persone fisiche)	Sesso (M o F)	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita																														
<sup>15</sup> Mario	<sup>16</sup> M	<sup>17</sup> 7   09   1944	<sup>18</sup> Mantova																														
Comune del domicilio fiscale	Prov.	Via e numero civico																															
<sup>20</sup> Mantova	<sup>21</sup> MN	<sup>22</sup> Via Verdi, n. 300																															
Codice stato estero	Codice di identificazione fiscale estero																																
<sup>23</sup>	<sup>24</sup>																																
<b>SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Numero azioni o quote</td> <td style="width: 15%;">Percentuale contitolarietà</td> <td style="width: 15%;">Dividendo unitario</td> <td style="width: 15%;">Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007</td> <td style="width: 35%;">Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016</td> </tr> <tr> <td><sup>25</sup> 20.000</td> <td><sup>26</sup></td> <td><sup>27</sup> 6,50</td> <td><sup>28</sup></td> <td><sup>29</sup></td> </tr> <tr> <td>Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016</td> <td>Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007</td> <td>Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016</td> <td>Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016</td> <td>Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007</td> </tr> <tr> <td><sup>30</sup> 130.000,00</td> <td><sup>31</sup></td> <td><sup>32</sup></td> <td><sup>33</sup></td> <td><sup>34</sup></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">... omissis ...</p>	Numero azioni o quote	Percentuale contitolarietà	Dividendo unitario	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016	<sup>25</sup> 20.000	<sup>26</sup>	<sup>27</sup> 6,50	<sup>28</sup>	<sup>29</sup>	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007	<sup>30</sup> 130.000,00	<sup>31</sup>	<sup>32</sup>	<sup>33</sup>	<sup>34</sup>												
Numero azioni o quote	Percentuale contitolarietà	Dividendo unitario	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016																													
<sup>25</sup> 20.000	<sup>26</sup>	<sup>27</sup> 6,50	<sup>28</sup>	<sup>29</sup>																													
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007																													
<sup>30</sup> 130.000,00	<sup>31</sup>	<sup>32</sup>	<sup>33</sup>	<sup>34</sup>																													
<b>ANNOTAZIONI</b>	<p>Delibera assembleare del 30.06.2021</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">DATA</td> <td style="width: 60%;">FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE</td> </tr> <tr> <td>giorno mese anno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16   03   2022</td> <td style="text-align: center;"><i>Francesco Bianchi</i></td> </tr> </table>	DATA	FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE	giorno mese anno		16   03   2022	<i>Francesco Bianchi</i>																										
DATA	FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE																																
giorno mese anno																																	
16   03   2022	<i>Francesco Bianchi</i>																																



## Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2022

Si propone una check list utile per la raccolta dei dati inerenti la stesura della Certificazione Unica 2022.

Certificazione		Scadenza	
Dividendi		16.03	<input type="checkbox"/>
Ritenute interessi attivi (esempio: finanziamenti soci fruttiferi)		16.03	<input type="checkbox"/>
Certificazione Unica	Ordinaria	16.03 (Trasmissione all'Agenzia Entrate) <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>
	Sintetica	16.03 (Consegna al percipiente)	<input type="checkbox"/>

### Lavoro autonomo – Raccolta dati

- Copia fatture professionisti
- Copia fatture intermediari di commercio
- Copia fatture minimi e forfettari
- Copia degli F24
- Compilazione registro compensi a terzi

### Brogliaccio compensi a terzi – Anno 2021

Percipiente		Mario Rossi								
Nato a		Milano (MI)			il		1.02.1960			
Codice fiscale		RSSMRA60B01F205S			P. Iva		01410480541			
Anno	Caus.	Data pagam.	Onorari	Iva	Rimborsi	Totale	Impon. Irpef	Rit. acconto	Totale pagato	Tot. non pagato
2021	Provvigioni novembre	10.12	2.082,14	458,07		2.540,21	1.041,07	239,45	2.222,16	318,05
Totale			2.082,14	458,07		2.540,21	1.041,07	239,45	2.222,16	318,05

- Distinta versamento ritenute

### Distinta versamento ritenute

Data versamento		16.01.2022		Riferimenti F24						
Percipiente	Numero fattura	Data fattura	Codice tributo	Mese pagamento	Importo ritenuta acconto	Importo pagato				
Mario Rossi	21	27.11.2021	1040	Dicembre	239,45	239,45				
Totale						239,45				

#### Nota<sup>1</sup>

Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate è fissato al 31.10, analogamente a quanto previsto per il Mod. 770.



[CHECK LIST CERTIFICAZIONE UNICA LAVORO AUTONOMO, PROVVISORIE E REDDITI DIVERSI 2022 \(COMPILABILE\)](#)



**AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ**

**Versamento taxa annuale libri sociali 2022**

Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della taxa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<b>Società di capitali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>S.r.l.</li> <li>S.r.l.s.</li> <li>S.p.a.</li> <li>S.a.p.a.</li> </ul>	
	<b>Altri soggetti obbligati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Società di capitali in liquidazione ordinaria.</li> <li>Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- concordato preventivo;</li> <li>- liquidazione coatta amministrativa;</li> <li>- amministrazione straordinaria.</li> </ul> </li> <li>Società consortili.</li> <li>Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti.</li> </ul>	
	<b>Soggetti esonerati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Società cooperative.</li> <li>Società di mutua assicurazione.</li> <li>Consorzi che non hanno la forma di società consortile.</li> </ul>	
<b>IMPORTO</b>	<b>Misura forfetaria</b>	Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l'anno.	
	<b>Capitale sociale/Fondo di dotazione al 1.01.2021</b>	Fino a € 516.456,90	€ 309,87
		Oltre € 516.456,90	€ 516,46
<b>VERSAMENTO</b>	<b>Mod. F24 - sezione Erario</b>	Codice tributo	7085
		Periodo di riferimento	2022
		<b>Entro il 16.03.2022</b>	
	<b>Compensazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'importo può essere compensato <b>con eventuali crediti disponibili</b>.</li> <li>In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero.</li> </ul>	
	<b>Società costituite dopo il 1.01.2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versamento della taxa annuale con bollettino di <b>c/c postale n. 6007</b>, intestato all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara.</li> <li>L'attestazione deve essere esibita all'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività.</li> </ul>	

- [PAGAMENTO MEDIANTE MODELLO F24](#)
- [PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINO POSTALE \(SOCIETÀ COSTITUITE DOPO IL 1.01.2021\)](#)
- [SCRITTURA CONTABILE PER PAGAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI](#)
- [SINTESI DELLE FORMALITÀ INIZIALI PER SCRITTURE CONTABILI](#)



## Scadenze e adempimenti di bilancio

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl.

### Società di capitali con collegio sindacale

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini	
		Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
<ul style="list-style-type: none"> <li>Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- stato patrimoniale;</li> <li>- conto economico;</li> <li>- nota integrativa;</li> <li>- rendiconto finanziario (se obbligatorio).</li> </ul> </li> </ul>	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.	31.03 <sup>1</sup>	30.05 <sup>1</sup>
Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria). Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.	Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i <b>15 giorni che precedono l'assemblea</b> e fino a che sia approvato.		
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.	Entro i <b>15</b> giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. E fino a quando il bilancio non sia approvato.	15.04 <sup>1</sup>	14.06 <sup>1</sup>
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea <sup>2</sup> .	Entro gli <b>8</b> giorni precedenti l'adunanza.	22.04 <sup>1</sup>	21.06 <sup>1</sup>
Assemblea di approvazione del bilancio <sup>3</sup> .	Entro <b>120</b> giorni dalla chiusura dell'esercizio <sup>4</sup> .	30.04 <sup>1</sup>	29.06 <sup>1</sup>
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).	Entro <b>30</b> giorni dall'approvazione del bilancio.	30.05 <sup>1</sup>	29.07 <sup>1</sup>
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del <b>11° mese</b> successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	<b>30.11</b> Se l'esercizio coincide con l'anno solare.	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.	Entro <b>3 mesi</b> dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge.	

**Note**

- In caso di anno bisestile si toglie un giorno.
- L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis C.C.).
- L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
- Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.).

**Decisioni dei soci a distanza**

L'art. 3 D.L. 228/2021 ha prorogato le disposizioni all'art. 106, c. 2 D.L. 17.03.2020, n. 18 che dispongono la possibilità, per le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l. e le società cooperative, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

**DECISIONI DEI SOCI DI S.R.L. ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA**

**Previsione atto costitutivo**

- Nelle S.r.l. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati alla decisione dei soci che, qualora sia previsto dall'atto costitutivo, può essere adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
- In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci.

**Deposito Registro delle Imprese**

- Come documento di approvazione del bilancio d'esercizio deve essere depositato il **"Verbale della decisione assunta dai soci"**. Tale documento deve attestare che, in una certa data, i soci, mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d'esercizio.
- In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli consensi: **il documento ricognitivo della decisione sociale deve, infatti, segnalare che quest'ultima è il risultato delle singole adesioni, espresse per iscritto.**
- Non è equivalente alla produzione del cd. "Verbale della decisione" la semplice trasmissione dei consensi manifestati dai soci: i consensi attestano, infatti, le singole decisioni dei soci e non la **decisione sociale. Quest'ultima, invece, è ciò che deve essere documentato e presentato all'Ufficio del Registro delle Imprese.** Spetta agli amministratori curare la trascrizione nei libri sociali delle decisioni assunte.

**Socio unico**

Nel caso la società sia posseduta da un unico socio è sufficiente allegare la copia della sua decisione.

**ASSEMBLEE A DISTANZA**

- L'art. 3 D.L. 228/2021 ha prorogato le disposizioni dell'art. 106, c. 2 D.L. 17.03.2020, n. 18, che dispongono la possibilità per le Spa, le Sapa, le Srl e le società cooperative, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:
  - l'espressione del **voto in via elettronica** o per corrispondenza;
  - l'intervento all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione**;
  - che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Tali disposizioni ricomprendono tutte le assemblee tenute entro il **31.07.2022.**

- Con particolare riguardo alle **S.r.l.**, è consentito ai soci **l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**, eventualmente in deroga alle disposizioni statutarie.
- Per l'assemblea delle **S.p.a. quotate** è **incentivato il ricorso alle deleghe di voto** per l'esercizio dei relativi diritti; nel caso la partecipazione in assemblea avvenga mediante un rappresentante designato (art. 135-undecies Tuf), tutte le proposte di deliberazione devono essere pubblicate prima dell'assemblea.

Anche se la norma non si esprime, è possibile ritenere che anche le adunanze degli organi di amministrazione (Consiglio di amministrazione e consigli di gestione) e di controllo (collegi sindacali, ecc.) possano svolgersi con le medesime modalità.

[FAC SIMILE VERBALIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DEI SOCI \(COMPILABILE\)](#)





## Tenuta digitale dei libri d'impresa con servizio delle Camere di Commercio

Con il servizio telematico "libri digitali delle Camere di Commercio" l'impresa può archiviare e conservare in formato digitale i libri sociali e contabili, evitando di doverli bollare e vidimare preventivamente. Il servizio, disponibile all'indirizzo <https://libridigitali.camcom.it/>, permette di **archiviare in formato digitale i libri sociali e contabili, di consultarli, conservarli a norma ed esibirli**. I libri sono archiviati in formato **PDF/A**, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (o da un suo delegato). Al caricamento di ogni documento, in automatico, è apposta una **marca temporale** che, come previsto dalla norma, attesta la "consecutio" temporale. Il servizio è disponibile anche da smartphone e tablet.

### TENUTA DIGITALE DEI LIBRI

- L'art. 16 L. 28.01.2009, n. 2 ha introdotto l'art. 2215-bis C.C. in materia di documentazione informatica, in base al quale "i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa **possono essere formati e tenuti con strumenti informatici**".
- La disposizione del Codice Civile, oltre a prevedere la possibile informatizzazione della tenuta di libri e scritture obbligatorie, determina anche che queste debbono **essere rese consultabili in ogni momento** con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

### SERVIZIO DELLA C.C.I.A.A.

- Il Libro digitale è un contenitore di documenti informatici che rappresentano libri sociali e contabili dell'impresa.
- Il servizio è rivolto alle **società di capitale**, alle **società di persone** e alle **imprese individuali**.

### ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

- L'attivazione può avvenire da parte del legale rappresentante dell'impresa.
- Lo stesso potrà poi delegare soggetti terzi a operare per proprio conto, nel servizio [libridigitali.camcom.it](https://libridigitali.camcom.it), sui fascicoli informatici rappresentanti i libri di impresa.
- Il rappresentante dell'impresa accede con la propria identità digitale per operare o per inserire la delega a soggetti di sua fiducia (dipendenti, intermediari, ecc.).
- Ogni delegato può accedere al servizio tramite la propria identità digitale.

- Le fasi per attivare il servizio sono:
  - entrare nel servizio libri digitali con l'identità digitale (smartcard, token USB, token wireless DigitalDNA o Spid);
  - selezionare l'impresa tra quelle in cui il soggetto risulta rappresentante legale o indicare il codice fiscale dell'impresa per la quale si vuole operare come delegato;
  - richiedere di generare il contratto: si otterrà un documento Pdf precompilato con i dati dell'impresa;
  - scaricare il contratto. Lo stesso deve essere firmato digitalmente dal rappresentante dell'impresa;
  - caricare nel sistema il contratto per completare la registrazione.

- Al primo accesso al servizio si paga il canone annuo alla Camera di Commercio mediante l'utilizzo della piattaforma PagoPA.
- L'impresa riceverà la fattura tramite Pec.
- Alcune Camere prevedono periodi iniziali di gratuità.

### COME RICERCARE I LIBRI

I libri sono ricercabili per anno e tipologia o per le stringhe di testo presenti nei documenti.



[COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA "LIBRI DIGITALI" DELLA C.C.I.A.A.](https://libridigitali.camcom.it/)



## NON SOLO IMPRESA

## Attività di compliance per mancata dichiarazione attività estere

L'Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi. Le informazioni scambiate riguardano, sotto il profilo oggettivo, l'identificativo del conto, il nome e l'identificativo dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il saldo o valore del conto, l'importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto. Con il provvedimento ha disposto l'invio di nuove comunicazioni, basate su analoghi criteri selettivi applicati ai dati pervenuti per l'anno 2018 e successivi. I medesimi dati saranno messi a disposizione nella sezione "l'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale del contribuente. A fronte della comunicazione ricevuta il contribuente potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

### ATTIVITÀ DI ANALISI PER PROMUOVERE L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività detenute all'estero, nonché di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività, l'Agenzia delle Entrate individua, a seguito dell'analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, i contribuenti che presentano possibili anomalie dichiarative.

### ATTIVITÀ DI SELEZIONE

A seguito dell'attività di analisi, **l'Agenzia invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti**, adottando una serie di misure dirette ad escludere dalla selezione le posizioni relative ai soggetti presumibilmente non tenuti all'adempimento dichiarativo o per i quali l'irregolarità ha carattere meramente formale.

A tale scopo, per massimizzare l'efficacia della selezione, così da tutelare adeguatamente i contribuenti, l'Agenzia utilizza le informazioni contenute nelle banche dati in suo possesso, incluse quelle presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari.

### OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

- a) Codice fiscale, cognome e nome del contribuente.
- b) Numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta.
- c) Codice atto.
- d) Descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l'indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera.
- e) Possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione "l'Agenzia scrive" del proprio Cassetto fiscale.
- f) Istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
- g) Invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente.
- h) Modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata dell'emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l'effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

### MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE

I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, con il ravvedimento operoso.



## Esenzioni Imu per un immobile dei coniugi

Il nuovo art. 5-decies D.L. 146/2021 stabilisce che, se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse, l'esclusione dall'assoggettamento ad Imu prevista per l'abitazione principale, è applicabile soltanto a una di esse, scelta degli stessi membri del nucleo familiare, anche nell'ipotesi in cui gli immobili siano situati in Comuni diversi. Ai fini Imu, pertanto, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Tale disposizione, **in vigore dal 21.12.2021**, impone una scelta in occasione della compilazione della dichiarazione Imu (la prima sarà quella riferita al 2022, da presentare entro il mese di giugno 2023). Con tale intervento si è tentato di risolvere la controversa questione relativa all'esenzione Imu per l'abitazione principale e relative pertinenze, che ha dato origine a un ampio e contraddittorio contenzioso e che, quindi, consente il recupero del pregresso senza applicazione delle sanzioni per incertezza della norma.

### IMMOBILI DIVERSI IN COMUNI DIVERSI

#### Precedente posizione MEF

Sulla disciplina Imu l'Amministrazione Finanziaria intervenne, per i primi chiarimenti, con la **circolare Mef n. 3/2012**, in cui, **al paragrafo 6**, si afferma che, in caso di coniugi con residenza in immobili diversi, non opera la limitazione alla doppia fruizione delle agevolazioni per l'abitazione principale qualora le case non siano situate nello stesso Comune.

#### Giurisprudenza contraria

In direzione opposta, invece, si è consolidato l'orientamento della **Corte di Cassazione (sentenze nn. 4166/2020, 4170/2020, 20130/2020, 2194/2021, 17408/2021)**, secondo cui, essendo le norme agevolative di stretta interpretazione, quando la residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare non è unica, **nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale** (e, quindi, l'esenzione non spetta in alcun caso) se i Comuni di ubicazione degli immobili sono diversi (diversamente, se il Comune è lo stesso, in base al c. 741, l'agevolazione compete per una sola abitazione).

#### Risoluzione del contrasto interpretativo

L'intervento operato dal legislatore in sede di "collegato fiscale" mira a superare tale contrasto interpretativo, dettando una disposizione che ha anche chiara finalità anti-abuso, intendendo evitare che i coniugi stabiliscano fittiziamente la residenza in comuni diversi al solo scopo di ottenere una doppia esenzione dal pagamento del tributo municipale.

### NUOVA NORMATIVA

Dal  
21.12.2021

#### Scelta di un solo immobile

Modificando il c. 741 dell'art. 1 della L. 160/2019, **il D.L. 146/2021 chiarisce che, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze (esenzione o applicazione dell'aliquota ridotta) valgono per uno solo di essi, a scelta degli stessi componenti del nucleo familiare.**

Ciò rileva sia se gli immobili sono situati nel medesimo territorio comunale sia se gli immobili si trovano in comuni diversi.

- In merito all'individuazione dell'immobile scelto dai componenti del nucleo familiare ai fini dell'esenzione dall'Imu, il Ministro dell'Economia ritiene che per lo stesso gravi in capo al soggetto passivo **l'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu**, come già puntualizzato nelle istruzioni alla dichiarazione Imu di cui al D.M. 30.10.2012 (Telefisco 27.01.2022).
- Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il **campo 15** relativo alla "**Esenzione**" e riportare nello spazio dedicato alle "**Annotazioni**" la seguente frase: "**Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, c. 741, lett. b) L. 160/2019**".



## AGEVOLAZIONI

## Bonus attività del commercio colpite da pandemia

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, l'art. 2 D.L. 4/2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

### AMBITO APPLICATIVO

#### Soggettivo

- Imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
  - **47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.**

#### Oggettivo

- **Le imprese interessate devono, contestualmente:**
  - presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a € 2 milioni;
  - avere subito una **riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019**. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir, relativi ai **periodi d'imposta 2019 e 2021**.

#### Requisiti

- Avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato.
- Risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle Imprese per una delle attività citate.
- Non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
- Non essere già in difficoltà al 31.12.2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, p. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato.
- Non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. d) D. Lgs. 231/2001.

#### Istanza

Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

### CONTRIBUTO

#### Limiti

- I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di **aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013.
- Nel caso di applicazione del Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'**autorizzazione** della Commissione Europea.



## Nuove agevolazioni per settori in difficoltà

Il D.L. 4/2022 ha previsto nuove agevolazioni o ha prorogato le precedenti stanziando nuove risorse a favore dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza Covid-19. Si riassumono le principali disposizioni, in vigore dal 27.01.2022.

### ATTIVITÀ CHIUSE

Art. 1

#### Contributo a fondo perduto

- Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2 D.L. 73/2021) è rifinanziato per l'anno 2022 di nuove risorse destinate alle **attività che, alla data del 27.01.2022, risultano chiuse** in conseguenza delle misure di prevenzione adottate dall'art. 6, c. 2 D.L. 221/2021 (si tratta di discoteche, sale da ballo, locali assimilati). Per l'attuazione della disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall'art. 2 D.L. 73/2021.
- Il contributo è pari a:
  - € 3.000, per i soggetti con **ricavi e compensi fino a € 400.000**;
  - € 7.500, per i soggetti con **ricavi e compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000**;
  - € 12.000, per i soggetti con **ricavi e compensi superiori a € 1.000.000**.

#### Sospensione di versamenti

- Termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte relative a lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022.
- Termini dei versamenti relativi **all'Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022**.  
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione **entro il 16.09.2022**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

#### Requisiti

- **La partita Iva deve risultare attiva in data antecedente al 26.05.2021 e non ci si deve trovare in una condizione di difficoltà economica al 31.12.2019.**
- I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, devono svolgere come **attività prevalente una di quelle individuate dai codici Ateco elencati nell'all. 1 D.I. 9.09.2021**.
- Le relative **attività devono essere state vietate o sospese fino al 31.01.2022**, ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.L. 221/2021.

#### Contributo a fondo perduto

Per il contributo previsto a sostegno dei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e **altri settori in difficoltà** dall'art. 1-ter D.L. 73/2021, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, **per l'anno 2022** sono stanziati € 40 milioni, che costituisce limite massimo di spesa.

#### Attività Ateco

- Le nuove risorse sono destinate a interventi per le imprese che svolgono, come **attività prevalente comunicata**, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO:
  - **96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2** (ovvero imprese che operano nell'organizzazione di feste e cerimonie; ristoranti e attività di ristorazione mobile; catering per eventi; bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche, gelaterie e pasticcerie e altri esercizi simili senza cucina; gestione di piscine, ecc.).

#### Requisiti

- Le imprese devono avere subito **nell'anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019**.
- Per le **imprese costituite nel corso dell'anno 2020**, in luogo dei ricavi, la riduzione deve fare riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del **2020** successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del **2021**.

### CREDITO D'IMPOSTA RIMANENZE DI MAGAZZINO

Art. 3

- Il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all'art. 48-bis D.L. 34/2020 è riconosciuto, **per l'esercizio in corso al 31.12.2021**, anche alle imprese operanti nel settore del **commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria** che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
  - 47.51, 47.71, 47.72.

Il credito d'imposta è pari al **30% del valore delle rimanenze finali** di magazzino di cui all'art. 92, c. 1 Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.



## Nuove agevolazioni per il settore del turismo

Il D.L. 4/2022 ha previsto nuove agevolazioni per il settore del turismo. Si riassumono le principali disposizioni, in vigore dal 27.01.2022.

<b>ESONERO CONTRIBUTIVO</b> Art. 4	<b>Nuove risorse</b>	Il Fondo unico nazionale del turismo di cui all'art. 1, c. 366 L. 234/2021 è incrementato di € €100 milioni per l'anno 2022.		
	<b>Agevolazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con riferimento alle <b>assunzioni effettuate dal 1.01.2022 al 31.03.2022</b>, l'esonero contributivo di cui all'art. 7 D.L. 104/2020 è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.</li> <li>In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo <b>massimo di 6 mesi</b> dalla predetta conversione.</li> </ul> <p>Il beneficio è riconosciuto nel limite di risorse stanziato per l'anno 2022.</p> <p>L'art. 7 D.L. 104/2020 prevede l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.</p>		
<b>CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE</b> Art. 5	<b>Periodi di riferimento</b>	<p><b>Il credito d'imposta locazioni di cui all'art. 28 D.L. 34/2020</b> spetta alle <b>imprese del settore turistico</b>, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni <b>versati</b> con riferimento a ciascuno dei <b>mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022</b>.</p> <table border="1"> <tr> <td> <b>Credito d'imposta</b>            Art. 28            D.L.            34/2020         </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spetta nella misura del 60% <b>dell'ammontare mensile del canone</b> di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività.</li> <li>In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività spetta nella <b>misura del 30%</b>.</li> <li>In relazione <b>all'affitto d'azienda è pari al 50%</b>.</li> <li>Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Credito d'imposta</b> Art. 28 D.L. 34/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spetta nella misura del 60% <b>dell'ammontare mensile del canone</b> di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività.</li> <li>In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività spetta nella <b>misura del 30%</b>.</li> <li>In relazione <b>all'affitto d'azienda è pari al 50%</b>.</li> <li>Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.</li> </ul>
	<b>Credito d'imposta</b> Art. 28 D.L. 34/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spetta nella misura del 60% <b>dell'ammontare mensile del canone</b> di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività.</li> <li>In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività spetta nella <b>misura del 30%</b>.</li> <li>In relazione <b>all'affitto d'azienda è pari al 50%</b>.</li> <li>Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.</li> </ul>		
	<b>Requisiti e limiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi <b>nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019</b>.</li> <li>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».</li> </ul>		
<b>Autodichiarazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle <b>Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione</b>.</li> <li>Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dal 27.01.2022.</li> </ul>			
<b>Efficacia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, <b>all'autorizzazione della Commissione Europea</b>.</li> </ul>			



## Erogazione "Nuova Sabatini" in più quote

L'arti 1, cc. 47 e 48 L. 30.12.2021, n. 234 ha stanziato nuovi fondi per alimentare la legge Sabatini ma, nel contempo, ha reintrodotto la ripartizione del contributo in più quote annuali. Le risorse sono integrate di 240 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni per il 2027. Solo in caso di finanziamento di importo non superiore a € 200.000, il contributo "può" essere erogato in un'unica soluzione. Il «può» evidenzia che avverrà solo nei limiti delle risorse disponibili.

### SOGGETTI INTERESSATI

- Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (Pmi) che, alla data di presentazione della domanda, sono:
  - regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese o nel Registro delle Imprese di pesca;
  - nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  - non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  - non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  - hanno sede in uno Stato membro purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento.

### Settori ammessi

- Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:
  - attività finanziarie e assicurative;
  - attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

### OGGETTO

- I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni" ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci **B.II.2, B.II.3 e B.II.4** dell'art. 2424 C.C., nonché a **software e tecnologie digitali**.
- Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso e acconti".

Tra le spese ammissibili rientrano anche arredi e attrezzature, purché si tratti di beni strumentali a uso produttivo e non materiali di consumo (es.: tendaggi, stoviglie), correlati all'attività svolta dall'impresa e ubicati presso l'unità locale in cui è realizzato l'investimento che deve essere, comunque, configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento.

### AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni consistono nella concessione, da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti, di **finanziamenti** alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un **contributo** da parte del Ministero dello Sviluppo Economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

- L'investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing).
- Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" **fino all'80%** dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
  - di **durata non superiore a 5 anni**;
  - di **importo compreso tra € 20.000 e € 4 milioni**;
  - interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
- **La misura "Sabatini" presenta una triplice agevolazione:**
  - un finanziamento erogato prima dell'effettuazione dell'investimento;
  - la garanzia gratuita da parte del Mediocredito centrale per le imprese che non hanno saturato il plafond da 5 milioni di euro;
  - un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dal ministero dello Sviluppo economico.
- **L'ammontare massimo dell'agevolazione** è pari al valore degli interessi calcolati su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento effettuato.
- **Il tasso d'interesse del finanziamento per investimenti ordinari** è pari a **2,75%** e **3,575%** per gli investimenti in beni strumentali collegati all'industria 4.0.



## **Tax credit manifesti pubblicitari**

*Il tax credit "manifesti pubblicitari" è un credito d'imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l'affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico. Il bonus è stato introdotto dal Decreto Sostegni-bis con uno stanziamento complessivo pari a € 20 milioni per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute all'emergenza sanitaria.*

### FRUIZIONE

- La [circolare n. 1/E - pdf](#) del 7.01.2022 ha fornito le modalità di fruizione del bonus.
- Il tax credit, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, può essere richiesto **dal 10.02.2022 al 10.03.2022** comunicando l'importo versato per lo scorso anno tramite i canali telematici dell'Agenzia, come stabilito con il [provvedimento del 29.10.2021](#).

- Il credito d'imposta è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all'anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi.
- Se il versamento è stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone è, quindi, ricalcolato parametrando l'importo versato ai 6 mesi, seguendo questo schema esemplificativo:
  - in caso di canone versato per un periodo inferiore a 6 mesi dell'anno 2021 (ad esempio 4), il contribuente prenderà in considerazione l'intero importo versato;
  - in caso di canone versato per un periodo superiore a 6 mesi dell'anno 2021, il contribuente dovrà dividere l'importo pari al canone versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per 6; quindi, se ad esempio il canone è stato versato per 8 mesi, l'importo è diviso per 8 e moltiplicato per 6;
  - in caso di canone versato per l'intero anno 2021, il canone versato è diviso per 12 e moltiplicato per 6.

### LIMITI

- Ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal Decreto Sostegni-bis, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari all'importo versato relativamente all'anno 2021 a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che sarà pubblicato entro il 21.03.2022.
- A partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di questo provvedimento, il credito d'imposta sarà utilizzabile dai beneficiari in compensazione, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.



[COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DEI TITOLARI DI IMPIANTI PUBBLICITARI](#)



## Istanza per credito d'imposta mobilità sostenibile

L'art. 44, c. 1-septies D.L. 34/2020 ha previsto un credito d'imposta nella misura massima di € 750, per le spese sostenute dal 1.08.2020 al 31.12.2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Il credito d'imposta è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di € 5 milioni per l'anno 2020, alle persone fisiche che, dal 1.08.2020 al 31.12.2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dall'art. 1, c. 1032 L. 30.12.2018, n. 145. Il decreto MEF 21.09.2021, emanato in attuazione dell'art. 44, c. 1-septies, ha individuato le modalità per l'accesso al credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.01.2022, prot. n. 28363, adottato ai sensi dell'art. 3, c. 1 D.M. 21.09.2021, è stato approvato il modello e definite modalità, termini di presentazione e contenuto dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta.

### AGEVOLAZIONE

L'art. 44, c. 1-septies D.L. 34/2020 ha previsto un **credito d'imposta** per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile.

La previsione ha trovato attuazione prima con **decreto MEF 21.09.2021** e, successivamente, con **provvedimento 28.01.2022, prot. n. 28363**.

Il bonus è un **credito d'imposta**, nella **misura massima di € 750**, riconosciuto per le spese **sostenute dall'1.08.2020 al 31.12.2020**.

Il provvedimento un esame, oltre a delimitare tempi e modi, approva anche il modello, con le relative istruzioni, mediante il quale, gli interessati, dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute.

### CONDIZIONI

Per la fruizione del credito è necessario avere **consegnato per la rottamazione, nello stesso periodo**, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 (automobili) rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia.

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere **intestato da almeno 12 mesi** allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, **in caso di leasing del veicolo nuovo**, deve essere **intestato, da almeno 12 mesi**, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

### CONTROLLI

- I controlli sono affidati all'Agenzia delle Entrate.
- Quest'ultima, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo ai sensi dell'art. 1, c. 421-223, L. 30.12.2004, n. 311.

Al fine dei controlli, per quanto non espressamente disciplinato dal D.M. Finanze 21.09.2021, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.



## SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2022

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Martedì 1 marzo</b>	Assegno Unico Universale	<b>Erogazione</b> - Dal 1.03.2022 sarà corrisposto l'assegno unico universale per i figli a carico. Le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per quelli di età pari o superiore a 21 anni.
<b>Mercoledì 2 marzo</b>	Imposta di registro	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2022, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
<b>Martedì 15 marzo</b>	Iva	<p><b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p><b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.</p> <p><b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p><b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Mod. 730 precompilato	<b>Spese sanitarie</b> - Per le spese e i relativi rimborsi del 2021, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 16.02 al 15.03.2022, accedendo all'area autenticata del <b>sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria</b> , tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID ( <b>Prov. Ag. Entrate 28.01.2022</b> ).
	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
<b>Mercoledì 16 marzo</b>	Iva	<p><b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p><b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di febbraio 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2022.</p> <p><b>Versamento</b> - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).</p>
	Sospensione versamenti per Covid	<b>Ripresa</b> - Versamento della 15ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

**Principali adempimenti mese di marzo 2022 (segue)**

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 16 marzo (segue)	Inps	<p><b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p><b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p><b>Agricoltura</b> - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2021.</p>
	Assistenza fiscale	<p><b>Ricezione dei dati mod. 730-4:</b> Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2022 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico in caso di variazione dell'intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019).</p>
	Sostituti d'imposta	<p><b>Certificazione Unica 2022</b> - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2022 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.</p>
	Certificazione utili societari	<p><b>Adempimento</b> - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2021.</p>
	Tassa concessioni governative	<p><b>Versamento</b> - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.</p>
		<p><b>Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica</b> - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2021. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2021, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2021. Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2021 (D.M. Finanze 13.01.2016).</p>
		<p><b>Condominio</b> - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).</p>
		<p><b>Spese veterinarie</b> - Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese veterinarie relative al 2021 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).</p>
		<p><b>Spese scolastiche</b> - I soggetti di cui all'art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all'Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (<b>provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069</b>).</p>
		<p><b>Erogazioni liberali</b> - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili o detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. L'invio è obbligatorio per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000 (D.M. Finanze 3.02.2021).</p>
	<p><b>Superbonus 110%</b></p> <p><b>Comunicazione opzione</b> - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell'anno precedente (artt. 119-121 D.L. 34/2020). <b>Il termine è stato prorogato al 7.04.2022 (provv. Ag. Entrate 3.02.2022).</b></p>	



## Principali adempimenti mese di marzo 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Domenica 20 marzo</b>	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
<b>Venerdì 25 marzo</b>	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
<b>Mercoledì 30 marzo</b>	Imposte dirette	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Bilancio	<b>Adempimento</b> - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.
	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Associazioni e società sportive	<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		<b>Ripresa versamenti sospesi</b> - Termine di versamento della 11ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022.
	Inps	<b>Sospensione contributi e premi Inail</b> - Termine di versamento della 1ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.
		<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	<b>Contributi volontari</b> - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2021, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
Firr	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
Enti associativi	<b>Versamento</b> - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.	
Erogazioni liberali alla cultura	<b>Modello EAS</b> - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2021 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.	
Enti locali	<b>Comunicazione</b> - Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2021 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].	
Bonus terme	<b>Bilanci preventivi</b> - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2022-2024 degli enti locali (D.M. 24.12.2021).	
		<b>Utilizzo</b> - I bonus per l'acquisto di servizi termali di cui all'art. 29-bis D.L. 104/2020 non fruiti alla data del 8.01.2022, sono utilizzabili entro il 31.03.2022 ( <b>D.L. 4/2022</b> ).

**Nota<sup>1</sup>**

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].